

503. Regio decreto 24 maggio 1925 n. 1024. Estensione al circondario di Fiume delle leggi sui diritti di autore.

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Libreria dello Stato, Roma, 1925, n. 1024, ed in GU 27 giugno 1925 n. 148. È entrato in vigore il 12 luglio 1925.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Ritenuta l'opportunità di assicurare alle nuove provincie del Regno una perfetta uniformità di trattamento in tema di proprietà letteraria ed artistica, estendendo al circondario di Fiume la corrispondente legislazione italiana già estesa alla Venezia Giulia e Tridentina con regio decreto 19luglio 1923, n. 1798;

Visto l'art. 3 del regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto l'art. 1 del regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 213;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Nel circondario di Fiume, facente parte della provincia del Carnaro, sono pubblicati ed avranno vigore

1) il testo unico delle leggi sui diritti d'autore approvato con regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, ed il regolamento per l'applicazione di esso, pubblicato con regio decreto di pari data n. 1013;

2) la legge 4 ottobre 1914, n. 1114, che dà esecuzione alla convenzione internazionale di Berna riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 per la tutela delle opere letterarie ed artistiche.

A partire dal 4 ottobre 1914 s'intende esteso al nuovo circondario l'effetto che spiegano sul rimanente territorio del Regno tutti gli altri atti internazionali vigenti fra l'Italia ed altri paesi che direttamente od indirettamente regolano i diritti d'autore.

2. Le leggi di cui all'articolo precedente si applicheranno anche alla tutela dei diritti d'autore su opere pubblicate nel nuovo circondario prima dell'entrata in vigore del presente decreto e finora tutelati dalla preesistente legge ungherese 26 aprile 1884 (legge XVI) e dalla convenzione italo-austro-ungarica per la proprietà letteraria ed artistica 8 luglio 1890, legge e convenzione che si considerano non mai venute meno e mantenute integre nei loro effetti rispetto al detto circondario.

Ove la legge preesistente assicuri ai diritti di cui al precedente comma una durata maggiore di quella ammessa dalle leggi promulgate col presente decreto, tale durata potrà tuttavia essere invocata se i diritti stessi non sono ancora estinti all'entrata in vigore del presente decreto.

Se inoltre si tratti di diritti tutelati dalla legge preesistente e non riconosciuti da quelle promulgate con il presente decreto, per tali diritti potrà ancora essere invocata la legge preesistente.

3. I diritti di cui al precedente articolo saranno riconosciuti e tutelati, secondo le norme indicate nello stesso articolo, tanto nel nuovo circondario quanto in tutto il restante territorio del Regno, senza che occorra l'adempimento di alcuna formalità, salvo quelle prescritte dall'art. 14 del testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 e dal regolamento per la sua applicazione, per ottenere la tutela preventiva della pubblica rappresentazione o esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo.

4. Le copie e le riproduzioni delle quali finora non era proibita la vendita, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere messe in commercio anche in seguito.

Gli apparecchi per la moltiplicazione e riproduzione, gli stampi, i modelli, le pitture, le pietre e le forme esistenti in detto momento, e la cui preparazione non era sinora vietata, potranno ancora essere adoperati per un periodo di quattro anni decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto. Però lo smercio delle copie e riproduzioni esistenti e l'ulteriore uso dei detti apparecchi sono consentiti unicamente se di esse, in seguito a richiesta avanzata entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo decreto, siano accertate l'esistenza e l'identità a mezzo di un inventano da farsi dall'autorità politica del luogo ove si trovano, e di un marchio speciale da imprimersi a cura della medesima.

5. L'estratto dei registri dei diritti d'autore per opere pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente decreto nel nuovo circondario senza indicazione del

nome dell'autore o con un pseudonimo prescritto dal § 42 della legge ungherese 26 aprile 1884 (legge XVI), sarà tenuto dall'ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero della economia nazionale.